



Pura, 28 aprile 2020  
Ris. Mun. 3424 del 27.04.2020

## ORDINANZA MUNICIPALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA DEL DEMANIO COMUNALE

### Il Municipio di Pura,

richiamati

- L'art.192 della Legge organica comunale;
- L'art.42 cpv.2 RALOC
- Il Regolamento comunale sulla videosorveglianza del 4 novembre 2019 (MM 725) approvato in data 6 febbraio 2020 da parte della Sezione enti locali;

**emana la seguente ordinanza:**

#### **Art. 1 – Scopo**

<sup>1</sup>Il Regolamento comunale sulla videosorveglianza demanio pubblico comunale demanda al Municipio la fissazione di determinati aspetti relativi all'applicazione delle norme adottate dal legislativo. Lo scopo della presente ordinanza d'applicazione è quindi quello di specificare i dettagli di competenza del Municipio.

#### **Art. 2 – Servizio comunale incaricato di eseguire la sorveglianza**

<sup>1</sup>La visione delle immagini videosorvegliate è di competenza del Segretario comunale, il quale può delegare tale compito a suoi collaboratori sotto la sua responsabilità.

#### **Art. 3 – Luoghi soggetti a videosorveglianza**

<sup>1</sup>Gli impianti di videosorveglianza fissi sono posati nei seguenti luoghi:

- Entrata sud del paese nei pressi della rotonda della Magliasina
- Entrata nord del paese in zona ai Romani
- Entrata ovest del paese in via Mistorni a confine con Ponte Tresa

<sup>2</sup>Gli impianti di videosorveglianza mobili sono posati nei seguenti luoghi:

- Strutture per la raccolta dei rifiuti

#### **Art. 4 – Modalità, condizioni, diritti d'accesso e misure di sicurezza**

<sup>1</sup>I dati vengono raccolti in un apposito server dedicato accessibile solo dal Segretario comunale o da chi ne fa le veci. I servizi informatici che provvederanno all'installazione e manutenzione degli impianti dovranno garantire la sicurezza contro eventuali accessi non autorizzati.

<sup>2</sup>La visione delle immagini da parte del Segretario o da chi ne fa le veci è ammessa unicamente per identificare gli autori di infrazioni ai regolamenti comunali constatate prima della visualizzazione delle videoregistrazioni. Il Segretario, o chi ne fa le veci, dovrà tenere un registro degli accessi alle immagini, indicando il motivo che ha portato alla visione delle immagini, la durata di consultazione e l'esito della consultazione. Il registro sarà a disposizione del Municipio su richiesta.

<sup>2</sup>Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, le videoregistrazioni possono essere trasmesse alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi. Anche in questo caso gli accessi dovranno essere annotati nel registro indicato al cpv.2.

<sup>3</sup>Le videoregistrazioni vengono conservate per 14 giorni, dopodiché saranno distrutte, salvo nei casi previsti dall'art. 5 cpv. 2 del Regolamento.

<sup>4</sup>La presenza di telecamere verrà indicata con un'apposita segnaletica.

#### **Art. 5 – Entrata in vigore del regolamento e dell'ordinanza**

<sup>1</sup>Il Regolamento comunale sulla videosorveglianza del demanio comunale entra in vigore con effetto al 1° giugno 2020 (art.7 cpv.2 del Regolamento).

<sup>2</sup>La presente ordinanza entra pure in vigore al 1° giugno 2020 dopo la pubblicazione che avrà luogo dal 21 aprile 2020 al 20 maggio 2020.

<sup>3</sup>Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona, entro il termine della pubblicazione.

#### **Art. 6 – Sanzioni**

<sup>1</sup>L'uso delle immagini videoregistrate per altri scopi non contemplati dalla presente ordinanza o dal regolamento è perseguibile penalmente e con procedura amministrativa.

**PER IL MUNICIPIO:**

**Il Sindaco**

**Matteo Patriarca**



**Il Segretario**

**Andrea Sciolli**

Risoluzione municipale nr. 3424

Pubblicazione all'albo comunale: 29 aprile 2020